

Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizzate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24.

1. Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni, in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" disciplinano la certificazione dei materiali di propagazione di piante micorrizzate con tartufi appartenenti alle specie del genere *Tuber Vittad.*, elencate nel disciplinare di produzione.

Le presenti disposizioni regolano, in particolare:

- a) il processo di certificazione di piante micorrizzate con tartufo;
- b) le modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizzate con tartufo;
- c) l'idoneità delle piante micorrizzate con tartufo per la realizzazione di tartufaie coltivate.

2. Attività del Servizio Fitosanitario

Il Servizio Fitosanitario provvede alla predisposizione del disciplinare di produzione delle piante micorrizzate con tartufo.

Compete inoltre al Servizio Fitosanitario:

- a) la verifica periodica dell'idoneità e dell'attestazione di conformità delle imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizzate certificate, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di produzione;
- b) il controllo del processo di produzione di piante micorrizzate certificate;
- c) il rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino-certificato;
- d) l'individuazione delle specie di tartufo ammesse al processo di certificazione;
- e) l'autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate con tartufo;

Per lo svolgimento dei compiti relativi al controllo del processo di produzione di piante micorrizzate certificate e al rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino-certificato, il Servizio Fitosanitario può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, della collaborazione di enti, istituzioni, organizzazioni e laboratori accreditati ai sensi del D.M. 27/09/2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati".

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

- a) "piante da inoculare": semenzali, talee o piante micropropagate che dovranno essere inoculate con tartufo per la produzione di piante micorrizzate certificate;
- b) "inoculazione": procedimento con il quale le radici delle piante sono messe a contatto con le spore o il micelio del tartufo;

- c) “lotto”: insieme di piante della stessa specie ed età, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica, in un arco di tempo non superiore a un giorno, con la medesima specie di *Tuber* e allevate in un unico luogo di coltivazione;
- d) “registro del materiale per inoculazione e delle piante certificate”: registro, conservato per i controlli del Servizio Fitosanitario, nel quale sono riportate le informazioni relative al materiale per inoculare e ai lotti di piante certificate;
- e) “pianta inoculata con tartufo”: pianta le cui radici sono state poste a contatto con il tartufo al fine di favorirne la micorrizzazione;
- f) “pianta micorrizzata”: pianta le cui radici sono state colonizzate dal tartufo inoculato;
- g) “pianta micorrizzata certificata”: pianta che, dopo la colonizzazione delle radici, è stata sottoposta al controllo dell’organo certificante con esito positivo.

4. Processo di certificazione

Il processo della certificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) produzione delle piante da inoculare: coltivazione in condizioni di semisterilità delle piante da inoculare con tartufo, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- b) inoculazione: fase nella quale le piante da inoculare sono messe a contatto con spore o micelio di tartufo al fine di ottenere piante micorrizzate, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- c) coltivazione delle piante inoculate: fase di coltivazione delle piante fino alla certificazione, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- d) controllo della micorrizzazione: esame dell’apparato radicale delle piante al fine di verificare la presenza di micorrize del tartufo inoculato e la presenza di eventuali contaminanti.

Nel disciplinare di produzione sono definiti:

- a) i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature per la produzione delle piante micorrizzate con tartufo che devono possedere le imprese vivaistiche che intendono produrre piante certificate;
- b) i requisiti di idoneità delle piante micorrizzate con tartufo;
- c) le modalità per la valutazione del grado di micorrizzazione;
- d) le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizzate con tartufo certificate;
- e) le caratteristiche del registro del materiale per l’inoculazione e delle piante certificate;
- f) le modalità per la richiesta di certificazione di piante micorrizzate con tartufo.

5. Produzione di piante micorrizzate certificate

Per ottenere l’autorizzazione alla produzione di piante micorrizzate certificate il legale rappresentante dell’impresa vivaistica deve inoltrare al Servizio Fitosanitario apposita richiesta.

6. Controlli

Il Servizio Fitosanitario effettua controlli presso i vivai produttori di piante micorrizate con tartufo durante tutto il processo produttivo, sia sul materiale utilizzato per le inoculazioni sia sulle piante micorrizate certificate pronte per la commercializzazione.

Per la verifica dell'avvenuta micorrizzazione il Servizio Fitosanitario può impiegare sia metodi morfologici, sia metodi genetici.

7. Cartellino–certificato

Il Servizio Fitosanitario, dopo aver svolto i controlli previsti dai relativi disciplinari di produzione, autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l'apposizione del cartellino-certificato conformemente a quanto previsto nel relativo disciplinare di produzione.

Le piante di un lotto risultate idonee alla tartuficoltura devono essere contrassegnate singolarmente con apposito cartellino-certificato.

Per le specie soggette a “passaporto delle piante” i dati relativi al passaporto sono riportati nel cartellino-certificato.

Il numero e la tipologia delle piante soggette all'applicazione del cartellino-certificato devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario prima della vendita e riportati in apposito registro.

8. Provvedimenti sanzionatori

Le imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizate certificate dovranno operare conformemente alle presenti disposizioni ed al relativo disciplinare di produzione.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni e del relativo disciplinare di produzione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18, comma 1, lett. *s-bis* e *s-ter*, della L.R. n. 24/1991 e dell'art. 11 della L.R. n. 3/2004.